

Comune di VAL DI CHY

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

✉ Sede operativa: Piazza Adriano Olivetti, n.1 - C.A.P. 10039 - ☎ 0125-78402

Sede legale: Via Aosta, n.7 - C.A.P. 10039 - ☎ 0125-793000

E-MAIL: protocollo@comune.valdichy.to.it PEC: valdichy@pcert.it

AVVISO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il cosiddetto vincolo di rispetto cimiteriale è disciplinato dall'art. 338 del Regio Decreto del 27 Luglio 1934, modificato dalla Legge dello Stato n. 166 del 01 Agosto 2002 e, nella Regione Piemonte, da quanto stabilito dall'art. 27 della Legge Regionale n. 56 del 05 Dicembre 1977 e s.m.i.;
- ~~il vincolo di inedificabilità di cui sopra, pari a 200 mt a partire dal muro di cinta del cimitero è stato~~ oggetto costante della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, 7 febbraio 2023 n. 1338; Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) ed opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico, per cui il rispetto si impone per legge (ex Lege), anche se le previsioni del PRGC contrastano con quanto stabilito dalla normativa vigente, per cui non è consentita in quella perimetrazione l'edificazione di edifici e/o di opere incompatibili con il vincolo di cui trattasi (Consiglio di Stato sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4018), a meno che non si tratti di deroghe previste dalla normativa vigente (Consiglio di Stato sez. IV, 7 febbraio 2023 n. 1338, T.A.R. Lombardia, Sez II 14 dicembre 2020, n. 2491, T.A.R. Lombardia, Sez. II 14 dicembre 2020, n. 2491, T.A.R. Lombardia, Sez. II 6 aprile 2020, n. 772);
- la Legge Regionale del Piemonte n. 10/2024, art. 11, tra l'altro, ABROGA il comma 4 dell'art. 89 della Legge Regionale n. 3 del 2013 eliminando, nella sostanza, alcune deroghe;
- l'orientamento regionale, desumibile da alcuni pareri espressi in merito, è per il pieno rispetto, non poteva essere diversamente, di quanto si desume dai richiami normativi e giurisprudenziali sopra richiamati;
- è intendimento di questa Amministrazione procedere per un adeguamento cartografico e normativo del PRGC, in coerenza con le sopravvenute norme regionali in materia, con le modalità previste dalla normativa in materia di varianti al PRG e con le conseguenti tempistiche necessarie;

RENDE NOTO

Che in attesa della definizione cartografica e normativa del PRGC di adeguamento alla normativa nazionale e regionale resasi necessaria a seguito dell'abrogazione dell'art. 89 della Legge Regionale n. 3/2013, tramite l'art. 11 della Legge Regionale n. 10/2024, sarà applicata la norma di cui al su citato art. 338 del Regio Decreto 27 Luglio 1934 modificato dalla Legge dello Stato n. 166 del 01 Agosto 2002, ovvero sia che *"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5bis..."* e quanto disposto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. che recita: *"E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater"*.

Val Di Chy, lì 18.06.2025

Il Sindaco
Minellono Remo

